

Sentenza n. 258/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32665** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 73671 reso dal tesoriere del Comune di Fontanelle (TV) per il periodo 1.1.2020/31.12.2020, depositato il giorno 25 agosto 2021;

Vista la relazione n. 386/2025 del Magistrato Istruttore, redatta in data 14 luglio 2025;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 13 maggio 2026, celebrata con l'assistenza del segretario Dr. Marco Greggio, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Spagnuolo, l'Avv. Monica Carlin per Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a., l'Avv. Laura Cristofoli, in sostituzione dell'Avv. Marco Zanon, per Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop. e la Dr.ssa Stefania Zanusso, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Fontanelle, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con relazione di deferimento n. 386 in data 14 luglio 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 73671 del tesoriere del Comune di Fontanelle (TV), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020, ultima gestione dell'agente.

Veniva rappresentato che il servizio di tesoreria era stato affidato, giusta convenzione rep. 1621 del 18.12.2014, per il periodo 2014-2018 a Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop., successivamente prorogato per l'esercizio 2019 e per l'esercizio 2020 (e pertanto il conto oggetto di esame si presentava come riferito all'ultima gestione dell'agente) e che era stato acquisito in istruttoria il verbale di passaggio delle consegne al tesoriere subentrante (Banca Monte dei Paschi).

Rilevava, inoltre, che il conto era stato presentato all'Ente oltre il termine di 30 gg dalla chiusura dell'esercizio e che, all'atto del deposito dello stesso presso la Sezione, non era stata allegata la prescritta relazione dell'organo di controllo interno di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c..

Con decreto del Presidente della Sezione in data 22 settembre 2025 veniva fissata l'udienza del 12 febbraio 2026 per la trattazione del giudizio.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza a Banca della Marca Credito Cooperativo, ma anche ad un altro istituto, Cassa Centrale Banca s.p.a. che, in effetti, risultava essere il soggetto sottoscrittore del conto.

In data 22 gennaio 2026 Cassa Centrale Banca s.p.a. depositava memoria di costituzione con la quale, preso atto che nessun rilievo era stato fatto in merito alla gestione di cui era stata affermata la regolarità, rappresentava,

in relazione alla censura relativa alla tardiva presentazione del conto all'Ente, che il preconsuntivo era stato trasmesso in data 29.01.2021 e che il Comune di Fontanelle aveva dato riscontro positivo solo con la comunicazione prot. n. 1566 del 19.02.2025, pervenuta il successivo 24.02.2021: subito attivatosi, il Tesoriere aveva trasmesso il rendiconto definitivo in data 01.03.2021.

Dalla sequenza dei fatti emergeva, quindi, che il Tesoriere aveva adempiuto il più tempestivamente possibile ai propri doveri contrattualmente assunti, considerato che il pre-consuntivo era stato elaborato ed inviato all'Ente non appena l'Ente stesso aveva fornito i dati necessari per la sua redazione.

Concludeva, quindi, per l'approvazione del conto ed il conseguente discarico.

All'esito dell'udienza del 12 febbraio 2026, veniva emessa l'ordinanza n.7/2026 con la quale, alla luce della documentazione di causa, dalla quale emergevano discordanti elementi circa l'esatta individuazione del soggetto incaricato del servizio di tesoreria e in merito al documento oggetto di parificazione da parte dell'ente, si riteneva necessario acquisire informazioni, ai sensi dell'art. 94, comma 2, c.g.c. e, pertanto, veniva chiesto al Comune di Fontanelle di chiarire se il servizio di tesoreria e custodia dei valori di cui alla convenzione rep. 1621 del 18.12.2014 e successive proroghe, fosse stato affidato alla sola Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop. ovvero ad una associazione temporanea di imprese di cui la medesima facesse parte. In caso affermativo, si richiedeva di produrre la documentazione relativa all'aggiudicazione e al mandato di costituzione dell'ATI e di chiarire se alcuna delle operazioni oggetto del

servizio affidato fosse stata svolta da soggetti non firmatari della predetta convenzione.

Veniva, inoltre, chiesto di chiarire se il conto presentato all'Amministrazione - assunto al prot. n. 862 del 01.02.2021 e al prot. 1803 del 01.03.2021 nonché parificato con determina n. 149 del 2021 del Responsabile SEF - fosse lo stesso di cui alla resa n. 295890 oggetto del presente giudizio e quali fossero le ragioni per le quali quest'ultimo risultasse sottoscritto digitalmente, solo in data 24 giugno 2021, da parte di Sandro Rizzonelli di Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a. e non da Banca della Marca, così come la verifica di cassa del tesoriere al 31.12.2020, depositata in uno con il conto.

Veniva, infine, richiesto di conoscere se il Tesoriere avesse presentato al Comune di Fontanelle il conto relativo alla custodia e al deposito di valori, nonché dei moduli di assegni postali oggetto del verbale di passaggio delle consegne.

Il Comune di Fontanelle ottemperava all'ordinanza in data 17 aprile 2026, depositando gli atti della procedura di aggiudicazione del servizio di tesoreria, dai quali si evinceva che lo stesso era stato affidato ad un'ATI, di cui Banca della Marca era capofila mandataria e Cassa Centrale Banca mandante.

Le operazioni e gli obblighi legati alla gestione finanziaria dell'Ente oggetto del servizio affidato, il collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra l'Ente e il Tesoriere con emissione della relativa documentazione e le operazioni di prelevamento dai conti correnti postali intestati al Comune con successivo riversamento sul conto di tesoreria erano state svolte dal Tesoriere associato mandante Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo

del Nord Est S.p.A., mentre presso il Tesoriere Associato Capofila Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop. erano stati costituiti i depositi cauzionali. Dichiarava, inoltre, che le verifiche di cassa dell'esercizio 2020 erano "*state rese dal tesoriere associato capofila Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop. per il tramite del Tesoriere associato referente Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. che le ha sottoscritte. Le stesse sono state sottoposte all'esame dell'organo di revisione in occasione delle verifiche trimestrali di cassa dell'esercizio 2020*".

L'Ente confermava che il conto depositato riportava la sottoscrizione di Cassa Centrale Banca, ma anche il codice ABI della Banca capofila, e che lo stesso risultava sottoscritto digitalmente solo in data 24.6.2021 in quanto il formato del file originariamente predisposto e sottoscritto non era compatibile con le caratteristiche richieste da SIRECO, ragion per cui la resa era stata rigettata, con richiesta di sostituzione del file nel formato p7m.

Quanto, infine, alla rendicontazione dei valori di terzi in custodia e degli assegni, veniva precisato che "*il tesoriere uscente, nella persona del Tesoriere Capofila, per i valori di terzi a custodia di cui al verbale di passaggio delle consegne ha presentato un tabulato riepilogativo del conto depositi cauzionali di terzi in contanti in essere al 31/12/2020 pari ad Euro 50.000,00 il cui importo è stato accreditato al tesoriere subentrante; per i moduli di assegni postali il Tesoriere ha restituito all'Ente in data 10.02.2021 i moduli non utilizzati mentre gli assegni postali utilizzati sono stati tutti versati sul conto di tesoreria, come riportato nel verbale di passaggio delle consegne*".

In data 20 aprile 2026, il patrocinio di Cassa Centrale Banca depositava una memoria difensiva, non autorizzata, con la quale, richiamati gli atti della gara

di affidamento del servizio di tesoreria, rappresentava che, successivamente all'aggiudicazione, tra Banca della Marca, mandataria capofila, e Cassa Centrale Banca, mandante, era intercorso, oltre al mandato di costituzione dell'ATI, un "Contratto per la prestazione del servizio di tesoreria e di cassa degli enti pubblici", il quale, ripartendo le attività tra le due banche, demandava "*a Cassa Centrale Banca tutte le operazioni "pratiche" di gestione dei fondi dell'Ente e conseguentemente anche quella di redazione e resa, e quindi sottoscrizione, del conto annuale*".

Secondo la difesa, tale modalità di regolazione del rapporto non si sarebbe posta in contrasto con la normativa *pro tempore* vigente e, comunque, alla luce dell'avvenuta proroga dell'affidamento del servizio senza alcun rilievo da parte dell'Ente, doveva ritenersi implicitamente approvata e, pertanto, regolare lo svolgimento del servizio.

Con memoria datata 30 aprile 2026, interveniva nel giudizio anche Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop., riproponendo ed aderendo alle argomentazioni svolte da Cassa Centrale Banca, evidenziando che Banca della Marca, quale capofila dell'A.T.I. aggiudicataria del servizio, aveva mantenuto i rapporti con il Comune di Fontanelle "*senza che ciò escludesse l'attribuzione a Cassa Centrale di specifiche attività tecniche e contabili funzionali alla gestione del servizio, come da facoltà concessa nella stessa documentazione di gara*".

La circostanza, poi, dell'intervenuta proroga dell'affidamento del servizio confermava "*come il modello operativo concretamente adottato sia sempre stato conosciuto e ritenuto pienamente compatibile con il corretto svolgimento del servizio*" e, in assenza di contestazioni di merito, il conto

doveva essere approvato, con discarico dell'agente.

All'udienza del 13 maggio 2026, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni chiedendo che il conto fosse dichiarato regolare, con discarico degli agenti e i procuratori di Banca della Marca e Cassa Centrale Banca hanno discusso riportandosi agli atti.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il "contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria, custodia titoli e valori per il periodo 1 gennaio 2014 -31 dicembre 2018" rep. n. 1621 del 18.12.2014, il Comune di Fontanelle ha affidato "*all'Istituto Banca della Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa il servizio di tesoreria, custodia titoli e valori, da svolgersi in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali nonché ai patti di cui alla presente convenzione*".

L'affidataria non è stata qualificata nell'atto come banca capofila e/o mandataria di una, in ipotesi anche costituenda, A.T.I., né ha dichiarato di agire nella predetta qualità.

Tale qualità, inoltre, non risulta né nella parte dell'atto in cui vengono identificati i comparenti (compare, infatti, "*MICHIELIN Gianpiero, nato a Conegliano (TV) il 9 maggio 1951, domiciliato ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della: "BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Orsago (TV), Via Giuseppe Garibaldi n.46, iscritta Registro delle Imprese di Treviso, avente numero di iscrizione e codice fiscale 03669140265, autorizzato al presente atto in forza di legge e di statuto*"), né nelle premesse, in cui, al contrario, si legge che "*a seguito dell'espletamento*

della gara suddetta avvenuta il giorno 8 ottobre 2013 è risultato aggiudicatario del servizio l'Istituto Banca della Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede legale in via G. Garibaldi 46 - 31010 Orsago (TV) di cui alla determina del responsabile del servizio finanziario n. 22 del 9 ottobre 2013".

Deve rammentarsi, a tal proposito, che anche nella vigenza del D.lgs. n. 163/2006 vi era completa separazione tra la fase di scelta del contraente, che si conclude con l'aggiudicazione, e quella di stipula del contratto (arg. ex art. 11), all'esito della quale sorge(va) il vincolo negoziale tra stazione appaltante e aggiudicatario.

In disparte la circostanza che non risulta agli atti del giudizio che, nel caso in esame, sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva (è stata, infatti, prodotta la sola determinazione n. 22 del 2013 di aggiudicazione provvisoria, la medesima citata nelle premesse del contratto), appare evidente che nel caso in esame vi è una difformità sostanziale tra gli esiti della fase di scelta del contraente (l'aggiudicazione è, infatti, al costituendo raggruppamento di imprese Banca della Marca-Cassa Centrale Banca) e la stipulazione del contratto (intervenuta con la sola Banca della Marca, che non ha dichiarato di agire, nell'atto in qualità di banca capofila dell'A.T.I.).

Orbene, ai sensi dell'art. 37, comma 14, d.lgs. 163/2006 applicabile *ratione temporis,* "*Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario*": trovano, quindi, applicazione le disposizioni civilistiche in materia di mandato con

rappresentanza, ai sensi delle quali la mancata spendita del nome della mandante nella stipula del contratto da parte di Banca della Marca ha impedito la produzione degli effetti del contratto in capo alla mandante (*ex multis*, Cass. Civ. Sez. II, 28/11/2019 n. 31194).

Né tali effetti avrebbero potuto prodursi per *facta concludentia* essendo, inoltre, incontestato in giurisprudenza che "*nell'appalto di opera pubblica, la natura formale del contratto esclude che la contemplatio domini del soggetto rappresentato, necessaria perché l'atto stipulato dal rappresentante abbia effetto nei confronti del primo, possa aversi per comportamento concludente; la spendita del nome, quale requisito di efficacia dell'atto concluso in rappresentanza di altri, partecipa della natura formale del negozio cui afferisce e all'indicato fine resta necessario un atto scritto*" (Cass. Civ., Sez.I, (ord). 7 luglio 2021 n. 19306).

Ma anche a voler superare tale profilo di irregolarità (pur in considerazione della circostanza che, comunque, Cassa Centrale Banca avrebbe svolto le attività di tesoreria quale agente di fatto), la gestione del servizio di tesoreria in A.T.I. da parte di Banca della Marca e Cassa Centrale Banca è avvenuta in difformità rispetto agli impegni assunti in sede di gara.

Dall'esame, infatti, della documentazione di gara (e, in particolare dalla dichiarazione congiunta allegata alla domanda di partecipazione) si evince che le due banche avevano dichiarato che, in caso di affidamento del servizio, ciascuna avrebbe assunto il 50% del servizio.

Trattandosi, pacificamente, di A.T.I orizzontale, ciascuna delle due partecipanti avrebbe potuto, in ipotesi, svolgere tutte le attività connesse all'affidamento del servizio di tesoreria, esistendo un unico vincolo,

quantitativo, nella loro ripartizione.

Alla luce delle produzioni documentali degli agenti, nonché delle dichiarazioni rese nelle rispettive memorie, è stato accertato, invece, che, in forza di un accordo *inter partes* stipulato successivamente all'aggiudicazione (di cui l'ente non risulta essere stato notiziato), la banca mandante Cassa Centrale ha svolto, su "incarico" della banca mandataria (Banca della Marca) tutte le attività connesse al servizio di tesoreria ad eccezione della sola gestione dei depositi cauzionali svolta, invece, dalla banca mandataria.

Quest'ultima, in verità, sulla base del mandato costitutivo dell'A.T.I. (art. 3), avrebbe dovuto occuparsi della gestione diretta delle giacenze di cassa, delle anticipazioni di cassa eventualmente richieste dall'Ente nonché degli altri rapporti finanziari di investimento e di finanziamento instaurati con l'Ente.

Tale attività, in concreto non svolta, era stata, in parte, preclusa dalla sospensione del regime di tesoreria c.d. mista (previsto dall'art. 7 del d.lgs. 279/97, che escludeva dall'obbligo di versamento sui conti di contabilità speciale di tesoreria le entrate degli enti locali diverse da quelle "*costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato*") ad opera dell'art. 35, comma 8, decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 a decorrere dal 24 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, sospensione successivamente più volte prorogata fino all'intervenuta abrogazione ad opera della legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 780 della legge 207/2024).

La circostanza che il ruolo di Banca della Marca sia stato limitato alla sola gestione dei depositi cauzionali, con astensione da ogni altra attività di gestione, ha determinato una evidente sproporzione, in termini quantitativi,

tra il volume delle prestazioni della Banca mandante (riscossioni per oltre 5 mln di euro, pagamenti per oltre 4,5 mln di euro) e di quelle della Banca mandataria (l'ammontare complessivo dei depositi di terzi era pari ad euro 50.000, come è facilmente evincibile dal verbale di passaggio delle consegne, dal verbale di verifica di cassa al 31.12.2020 e dalla relazione dell'organo di revisione al progetto di rendiconto), con conseguente scostamento dagli impegni manifestati in sede di partecipazione alla gara e richiamati dal provvedimento di aggiudicazione quali condizioni per l'affidamento del servizio.

2. Alla luce degli elementi acquisiti nel corso del giudizio entrambe le banche costituite in A.T.I. hanno avuto parte nel maneggio del denaro connesso allo svolgimento del servizio di tesoreria, assumendo la qualità di agenti contabili.

A tale proposito, nel mandato costitutivo dell'A.T.I. (art. 2, ultimo periodo) è previsto che "*il Tesoriere associato Capofila, anche per il tramite del Tesoriere associato, rende agli enti il conto della propria gestione di cassa nei termini previsti dalle vigenti norme*".

Benché appaia eccentrico rispetto al modello legale dell'A.T.I. prevedere che un mandatario - al quale l'art. 37, comma 16, d.lgs. 163/2006, attribuisce la rappresentanza esclusiva ("*Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti*") - possa adempiere

ad un obbligo nei confronti della stazione appaltante “per il tramite” dello stesso mandante che rappresenta, nel caso di specie l’accordo delle parti trova un ulteriore, insuperabile, limite nelle disposizioni di legge che regolano gli obblighi degli agenti contabili.

Fermo restando, infatti, che un’A.T.I. non configura un centro autonomo di imputazione giuridica, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la *ratio* del mandato conferito *ex lege* alla capofila è quella agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici: “*Secondo consolidata giurisprudenza, il rapporto esistente tra le imprese mandanti e la mandataria-capogruppo è considerato di mandato con rappresentanza, collettivo, gratuito, irrevocabile e conferito ex lege (in quanto finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici), sicché la mandataria è legittimata a compiere, nei rapporti con la stazione appaltante, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e le imprese associate non possono ingerirsi, salvo che ciò sia espressamente previsto (Cass. Sez. 3, 09/08/1997, n. 7413; Cass. Sez. 1, 11/05/1998, n. 4728; Cass. Sez. U., 22/10/2003, n. 15807; Cass. Sez. 3, 17/09/2005, n. 18441; Cass. Sez. 3, 29/12/2011, n. 29737; Cass. Sez. 1, 23/01/2012, n. 837; Cass. Sez. 1, 26/02/2016, n. 3808*)” (Cass. Civ. Sez. III, n. 13131/2025, tra le più recenti).

In considerazione dell’esclusività della rappresentanza conferita dal mandato e del fatto che, nel caso concreto, nei rapporti tra associati vi sia stata una suddivisione orizzontale delle attività connesse al servizio, il modello di organizzazione che si configura è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 192 del R.D. n. 827/1924, a mente del quale “*Per le*

amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi. I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza. I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale".

Ne consegue che il soggetto tenuto alla presentazione del conto all'Amministrazione sarebbe stata, appunto, la mandataria Banca della Marca e che nel documento di rendicontazione (unico) avrebbero dovuto confluire le separate rendicontazioni dell'attività svolta da ciascuno degli agenti, rilevanti ai fini dell'individuazione di eventuali responsabilità.

Tuttavia, nel caso in esame, la carenza di specificità della rendicontazione può ritenersi superata dal regime legale di responsabilità solidale delineato dall'art. 37, comma 5, del d.lgs. 163/2006 (*ratione temporis* vigente; "(*L*)*'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario*").

Residua, tuttavia, il profilo di irregolarità per difetto di rappresentanza.

Solo a margine, poi, va evidenziato che non risulta rendicontata, come

invece previsto dall'art. 635 del R.D. n. 827/1924 ("*I tesorieri rendono altresì il conto dei depositi provvisori di che al titolo XI e quello del movimento dei titoli riferibili a operazioni del debito pubblico. Questi conti, visti e verificati, dalla direzione generale del tesoro, sono sottoposti alla approvazione della Corte dei conti*"), la custodia delle somme ricevute in deposito che, pure, è stata oggetto di gestione come si evince dal verbale di passaggio delle consegne (e dalla dichiarazione resa dal Responsabile SEF in istruttoria).

4. Quanto al mancato invio, unitamente al conto, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone, fin dall'entrata in vigore della disposizione, l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024) e, nel caso di specie, anche la regolarità della sequenza procedimentale (presentazione-parifica-approvazione-deposito) finalizzata al deposito del conto presso la segreteria della Sezione.

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che "*la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la*

funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

Ciò posto, appare evidente che la relazione dell'organo di revisione al progetto di rendiconto delle Ente non è idonea, per contenuto e funzioni, a sopperire all'adempimento: trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all'agente, l'irregolarità del deposito della relazione non può essere imputata a quest'ultimo.

5.Tutto ciò considerato, il conto deve essere dichiarato irregolare e gli agenti non possono essere ammessi a discarico.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

PQM

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32665 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili

Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop. e Cassa centrale Banca s.p.a. in relazione al conto giudiziale n. 73671 depositato in data 25 agosto 2021, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica gli agenti.

Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 22/09/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo